

# DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico Sicurezza)

---

## Materiale di studio per selezione pubblica - Estratto integrale delle materie d'esame

Il presente documento contiene l'analisi esaustiva di ogni singolo articolo richiesto dal bando di selezione relativo all'Uso delle attrezzature di lavoro e dei DPI (Titolo III, Artt. 69-79) e alla Movimentazione manuale dei carichi (Titolo VI, Artt. 167-171).

### TITOLO III – USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

#### **Capo I – Uso delle attrezzature di lavoro**

##### **Art. 69 - Definizioni**

Definisce i concetti chiave: "attrezzatura di lavoro" (qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto), "uso di un'attrezzatura di lavoro" (qualsiasi operazione lavorativa connessa), "zona pericolosa", "lavoratore esposto" e "operatore" (il lavoratore incaricato dell'uso).

##### **Art. 70 - Requisiti di sicurezza**

Le attrezzature messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari (es. direttiva macchine, marcatura CE). Quelle costruite prima delle direttive devono essere adeguate ai requisiti minimi dell'Allegato V.

##### **Art. 71 - Obblighi del datore di lavoro**

È l'articolo cardine. Il datore di lavoro deve mettere a disposizione attrezzature idonee, adeguate al lavoro da svolgere e sicure. Deve provvedere affinché siano installate e utilizzate correttamente, e che siano oggetto di idonea manutenzione. Prevede l'obbligo di registrare i controlli e le manutenzioni periodiche.

##### **Art. 72 - Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso**

Chiunque venda, noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro deve attestarne, sotto la propria responsabilità, il buono stato di conservazione e l'efficienza a fini di sicurezza. Deve inoltre acquisire e conservare la dichiarazione del datore di lavoro che indichi i lavoratori incaricati all'uso (se è richiesta specifica abilitazione).

##### **Art. 73 - Informazione, formazione e addestramento**

Il datore di lavoro deve informare i lavoratori sui rischi derivanti dall'uso delle attrezzature. Per attrezzature che richiedono conoscenze particolari, i lavoratori devono ricevere una formazione adeguata e specifica. In alcuni casi (es. carrelli elevatori, macchine complesse) è obbligatorio un addestramento pratico e un'abilitazione specifica.

## **Capo II – Uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI)**

### **Art. 74 - Definizioni**

Definisce DPI qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore per proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo (es. guanti, mascherine, scarpe antinfortunistiche).

### **Art. 75 - Obbligo di uso**

I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.

### **Art. 76 - Requisiti dei DPI**

I DPI devono essere conformi alle norme (marcatura CE), adeguati ai rischi da prevenire senza comportare un rischio maggiore per sé stessi, adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro, rispondere alle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore e poter essere adattati all'utilizzatore in base alle sue necessità.

### **Art. 77 - Obblighi del datore di lavoro**

Il datore di lavoro effettua l'analisi dei rischi, individua le caratteristiche dei DPI necessari, li fornisce gratuitamente ai lavoratori, ne assicura l'efficienza, la pulizia e la manutenzione. Destina ogni DPI ad uso personale e fornisce istruzioni comprensibili. Per i DPI di salvavita (terza categoria) e per la protezione dell'udito è obbligatorio l'addestramento.

### **Art. 78 - Obblighi dei lavoratori**

I lavoratori devono sottoporsi ai programmi di formazione, utilizzare i DPI in modo appropriato e secondo le istruzioni ricevute, averne cura senza apportare modifiche e segnalare immediatamente qualsiasi difetto o inconveniente rilevato al datore di lavoro o al preposto.

### **Art. 79 - Criteri per l'individuazione e l'uso**

Rimanda all'adozione di appositi decreti ministeriali per stabilire i criteri per l'individuazione e l'uso dei DPI per specifiche lavorazioni, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica.

## **TITOLO VI – MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI**

### **Art. 167 - Campo di applicazione**

Si applica alle attività lavorative che comportano la movimentazione manuale dei carichi, intesa come operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico che, per le loro caratteristiche, comportano tra l'altro rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico (in particolare dorso-lombari).

### **Art. 168 - Obblighi del datore di lavoro**

Il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie e ricorre ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche (es. carrelli, elevatori), per **evitare** la necessità di una movimentazione manuale dei carichi. Qualora

non sia possibile evitarla, adotta misure organizzative e fornisce mezzi idonei per ridurre il rischio, valutando gli elementi di riferimento (sforzo fisico, caratteristiche dell'ambiente di lavoro, ecc.) definiti nell'Allegato XXXIII.

#### **Art. 169 - Informazione, formazione e addestramento**

Il datore di lavoro garantisce che i lavoratori ricevano informazioni adeguate sul peso e sulle caratteristiche del carico. Assicura inoltre una formazione e un addestramento specifico sulle modalità corrette di esecuzione della manovra di sollevamento e trasporto per evitare danni alla colonna vertebrale e al sistema muscolo-scheletrico.

#### **Art. 170 - Sorveglianza sanitaria**

I lavoratori addetti ad attività di movimentazione manuale dei carichi che presentano rischi per la salute sono obbligatoriamente sottoposti a sorveglianza sanitaria preventiva (per accertare l'idoneità alla mansione) e periodica da parte del Medico Competente.

#### **Art. 171 - Sanzioni**

Stabilisce il regime sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del Titolo VI. Prevede l'arresto da tre a sei mesi o l'ammenda da 3.000 a 8.000 euro per il datore di lavoro che non valuta i rischi o non adotta le misure adeguate (es. omissione della fornitura di carrelli elevatori), e sanzioni per la mancata formazione dei lavoratori.